



**COMUNE DI MANERBIO**  
(Provincia di Brescia)

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 21/10/2014**

# REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI

## INDICE:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2. Principi generali .....	4
Articolo 3. Definizioni.....	5
Articolo 4. Classificazione dei rifiuti .....	6
Articolo 5. Rapporti con il gestore del servizio .....	7
Articolo 6. Divieto di abbandono.....	8
Articolo 7. Limiti al campo di applicazione ( .....	9
TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI	
INTEGRATIVI PER RIFIUTI SPECIALI .....	10
Articolo 8. Criteri di assimilazione.....	10
Articolo 9. Esclusioni.....	10
Articolo 10. Assimilazione per quantità e qualità .....	10
Articolo 11. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati.....	12
Articolo 12. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati.....	12
TITOLO III GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	
.....	14
Articolo 13. Principi della gestione integrata .....	14
Articolo 14. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio.....	14
Articolo 15. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani .....	15
Articolo 16. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale.....	16
Articolo 17. Modalità e frequenza della raccolta.....	16
Articolo 18. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani .....	16
Articolo 19. Servizi di raccolta porta a porta.....	16
Articolo 20. Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità.....	17
Articolo 21. Collocazione dei contenitori in area privata per specifiche raccolte di rifiuti.....	17
Articolo 22. Servizio di raccolta effettuato presso il Centro di Raccolta.....	17
TITOLO IV ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	
.....	18
Articolo 23. Oggetto del servizio .....	18
Articolo 24. Raccolta di carta e cartone.....	19
Articolo 25. Raccolta di vetro.....	19
Articolo 26. Raccolta di metalli .....	20
Articolo 27. Raccolta di imballaggi in plastica.....	20
Articolo 28. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido) .....	20
Articolo 29. Raccolta di abbigliamento.....	20
Articolo 30. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti.....	20
Articolo 31. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (secco) .....	21
Articolo 32. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde).....	21
Articolo 33. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	21
Articolo 34. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica.....	22
Articolo 35. Raccolta di cartucce esauste di toner .....	23
Articolo 36. Raccolta di oli e grassi commestibili .....	23
Articolo 37. Raccolta degli oli minerali di origine domestica.....	23
Articolo 38. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica .....	23
Articolo 39. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica.....	23

Articolo 40. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica.....	23
Articolo 41. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati .....	24
Articolo 42. Raccolta del legno .....	24
Articolo 43. Raccolta di pneumatici di origine domestica .....	24
Articolo 44. Raccolta di inerti di origine domestica.....	24
Articolo 45. Raccolta dei residui della pulizia strade .....	24
Articolo 46. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti.....	24
Articolo 47. Efficienza della raccolta .....	24
Articolo 48. Modalità di effettuazione del trasporto .....	25
Articolo 49. Aree di raggruppamento dei rifiuti .....	25
Articolo 50. Luogo di recupero o smaltimento .....	25
<b>TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E REQUISITI</b>	
<b>TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI RACCOLTA.....</b>	
Articolo 51. Premessa.....	26
Articolo 52. Ubicazione del centro di raccolta.....	26
Articolo 53. Requisiti del centro di raccolta.....	26
Articolo 54. Struttura del centro.....	27
Articolo 55. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta .....	27
Articolo 56. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta.....	29
Articolo 57. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta.....	29
Articolo 58. Durata del deposito .....	30
Articolo 59. Piano di ripristino.....	31
<b>TITOLO VI DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E PRIVATE E LA</b>	
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI .....</b>	
Articolo 60. Pulizia strade e svuotamento cestini.....	32
Articolo 61. Servizi vari di pulizia.....	32
Articolo 62. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti .....	32
Articolo 63. Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti.....	32
Articolo 64. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti .....	33
Articolo 65. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	34
Articolo 66. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti .....	34
Articolo 67. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche .....	34
Articolo 68. Attività di volantinaggio .....	34
Articolo 69. Attività di carico e scarico di merci e materiali .....	35
Articolo 70. Carogne di animali .....	35
Articolo 71. Deiezioni di animali.....	35
Articolo 72. Cave, cantieri e lavorazioni agricole .....	35
Articolo 73. Sgombero della neve.....	36
Articolo 74. Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	36
<b>TITOLO VII COLLABORAZIONE DEI CITTADINI .....</b>	
Articolo 75. Attività di raccolta differenziata del volontariato .....	37
Articolo 76. Compostaggio domestico.....	37
Articolo 77. Meccanismi incentivanti .....	37
<b>TITOLO VIII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI</b>	
.....39	
Articolo 78. Sanzioni.....	39
Articolo 79. Controlli.....	40
Articolo 80. Osservanza di altre disposizioni .....	41
Articolo 81. Pubblicità del Regolamento e degli atti.....	41
Articolo 82. Entrata in vigore del Regolamento.....	41

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile con le norme dello stesso, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n°.26. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce in particolare:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

2. Il Comune di Manerbio per brevità di seguito indicato come "il Comune", può avvalersi dei servizi svolti da terzi autorizzati.

3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, Il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

4. La gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 2. Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Nel rispetto dell'ordinamento nazionale la gestione dei rifiuti deve essere svolta con le seguenti priorità:

- a. prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.
- b. recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria.
- c. uso dei rifiuti come fonte di energia.
- d. smaltimento della fase residuale.

4. Per la realizzazione dei principi esposti nei precedenti commi questo regolamento intende superare le suddivisioni utilizzate in precedenza relative a raccolte ordinarie e raccolte differenziate ma è improntato alla logica della **gestione integrata dei rifiuti** ove tutti i servizi concorrono alla realizzazione degli obiettivi.

5. Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

6. Nell'ottica dei principi enunciati al comma 2, dell'art. 2, è obiettivo del Comune dopo la fase iniziale dell'attivazione del servizio "porta a porta" definire le modalità per l'applicazione del sistema di tariffazione puntuale, legata al conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti.

### **Articolo 3. Definizioni**

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:

a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene

d. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni

e. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f. **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili e con sacchetti biodegradabili certificati;

g. **smaltimento**: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

h. **recupero**: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

i. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;

j. **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto contenuto di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

k. **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

l. **imballaggio**: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

m. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

n. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

o. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

p. **emissioni**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

q. **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o

compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

r. **gestore del servizio o "gestore"**: l'impresa, incaricata dal Comune, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;

s. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

t. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

u. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

v. **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

2. Ai sensi del D.Lgs. 151/05 si adottano le seguenti definizioni:

a. **"RAEE provenienti dai nuclei domestici"**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

b. **"RAEE professionali"**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera a.;

c. **"centri di raccolta di RAEE"**. spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

d. **"raccolta separata"**: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i centri di raccolta.

e. **"distributore"**. soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.Lgs 151/05;

3. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni

a. **rifiuti speciali recuperabili**: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

b. **rendiconto annuale**: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD;

c. **rifiuto residuo indifferenziato**: il rifiuto che non può essere ulteriormente suddiviso in frazioni differenziate che siano oggetto di raccolta separata.

d. **Compostaggio domestico**: attività di recupero della sostanza organica presente negli scarti di cucina e di giardino effettuato dai cittadini presso la loro abitazione al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

#### **Articolo 4. Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- urbani non pericolosi;
- urbani pericolosi;
- speciali assimilati agli urbani;
- speciali non pericolosi;
- speciali pericolosi.

2. Sono urbani:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione (rifiuti interni);

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), D.lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (rifiuti interni) come precisato nel titolo II;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti esterni);

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti esterni);

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (rifiuti esterni).

3. Sono speciali:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. i rifiuti da attività commerciali;

f. i rifiuti da attività di servizio;

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

### **Articolo 5. Rapporti con il gestore del servizio**

1. Nel contesto del presente regolamento con il termine "Gestore" si intende:

a. il comune stesso nel caso di gestioni in economia;

b. il soggetto terzo a cui il comune ha affidato il servizio

2. Il Gestore di cui al precedente comma

a. è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

b. viene consultato preventivamente dal Comune per ogni decisione che coinvolga aspetti tecnici del servizio.

### **Articolo 6. Divieto di abbandono**

1. È vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. Il deposito di rifiuti in tempi e con tipologie difformi a quanto previsto dal calendario della raccolta porta a porta, viene considerato a tutti gli effetti abbandono.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco o suo delegato dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, si procederà secondo i termini di legge.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e

di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro della salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

6. Le ordinanze di cui al comma 2 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 2 anche oltre i predetti termini.

#### **Articolo 7. Limiti al campo di applicazione**

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## **TITOLO II**

### **ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI INTEGRATIVI PER RIFIUTI SPECIALI**

#### **Articolo 8. Criteri di assimilazione**

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come **rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006,



fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.

3. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti pertanto non possono essere conferiti i rifiuti speciali non esplicitamente assimilati.

4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.

5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

a. non devono essere stati contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;

c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida (ad eccezione degli oli e grassi di cottura);
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- prodotti eccessivamente polverulenti.

6. I Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altra provenienza, anche pericolosi, sono conferibili al servizio pubblico di raccolta se sono analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici così come previsto dal D.Lgs 151/03. (In specifico ci si riferisce ai rifiuti classificati con i codici 200121, 200123, 200135, 200136)

#### **Articolo 9. Esclusioni**

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti speciali pericolosi.

2. Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, D.lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi terziari.

3. Ai sensi dell'articolo 186, comma 10, D.lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

#### **Articolo 10. Assimilazione per quantità e qualità**

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di fissazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, ovvero:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) ad eccezione degli imballaggi terziari;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, (vedi nota n.1);
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, (vedi nota n.1), plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati,
- anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- accessori per l'informatica;
- oli e grassi commestibili.

2. I rifiuti di cui al comma precedente possono essere codificati in base al catalogo europeo dei rifiuti con i seguenti codici:

08 03 18 toner

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

1 con l'esclusione di:

- isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- pannelli in gesso;

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

16 01 03 pneumatici

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 34 batterie e accumulatori

20 01 36 apparecchiature elettroniche

20 01 38 legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37 recupero

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 01 rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati "secco residuo"

20 03 07 rifiuti ingombranti.

3. Per il criterio quantitativo si stabilisce che i rifiuti assimilabili agli urbani vengano prodotti da insediamenti di superficie complessiva intesa come area di produzione di rifiuti assimilati agli urbani e speciali, al netto di superfici che non possono produrre rifiuti; l'assimilazione viene riconosciuta soltanto se il rapporto tra la quantità globale (in kg) dei rifiuti assimilati prodotti e la superficie, come sopra calcolata, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd (rilevabile dal Piano Finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Possono essere comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente punto 3., purchè il Comune, dopo aver svolto, anche per il tramite del Gestore del servizio, le opportune verifiche, garantisca specifiche misure organizzative che assicurino la capacità di gestire tali rifiuti.

#### **Articolo 11. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati**

1. Per il conferimento dei rifiuti assimilati è obbligatoria la separazione di tutti i rifiuti per i quali è stato attivato un servizio di raccolta separato.

2. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:

a. Se non superiori ad un metro cubo possono essere conferiti dai produttori al circuito di raccolta "porta a porta";

b. in caso di elevati quantitativi gli stessi devono essere conferiti presso il centro di raccolta.

3. Il soggetto gestore del servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

4. Il produttore dei rifiuti assimilati, nel limite di cui all'articolo precedente, ha la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi non obbligatori quali la raccolta domiciliare, con fornitura di contenitore in uso esclusivo. In tal caso, previa verifica della fattibilità tecnica e stipula di apposita convenzione, il servizio sarà svolto dal gestore a titolo oneroso.

5. Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

6. Il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

#### **Articolo 12. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati**

1. Premesso che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore detentore come indicato all'art. 188 comma 2 de D.Lgs 152/06 e pertanto il servizio non rientra nel regime di privativa, il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

2. La raccolta dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore del Servizio, ponendo a carico del produttore i costi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute.

### **TITOLO III**

#### **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

##### **Articolo 13. Principi della gestione integrata**

1. Il comune effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero il complesso delle attività volte ad ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

2. Alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, del titolo IV del D.Lgs 152/06 richiamati negli articoli 1 e

2 del presente regolamento tale gestione integrata è svolta privilegiando la raccolta differenziata con sistema "porta a porta" dei rifiuti con le seguenti finalità:

- a. Privilegiare il recupero di materia fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- b. Fare ricorso in subordine al recupero energetico;
- c. Limitare lo smaltimento dei rifiuti alla sola fase residuale dei rifiuti raccolti separatamente;
- d. garantire comunque alti livelli di tutela ambientale intercettando separatamente le frazioni pericolose dei rifiuti urbani;
- e. garantire la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- f. garantire l'intercettazione dei rifiuti di imballaggio primari e secondari, anche tramite raccolte congiunte con frazioni similari nell'ottica dell'efficienza del servizio;
- g. garantire l'intercettazione distinta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica ed analoga.

#### **Articolo 14. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio**

1. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l'affidamento dei servizi ad un soggetto terzo denominato Gestore dei servizi.

2. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, provvedendo a:

- a. definire, articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- b. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori o sacchi del servizio di raccolta porta a porta, volumetrie, frequenze delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
- d. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e a garantire l'idoneità dei mezzi operativi;

3. Per l'esercizio delle proprie competenze, il Gestore del Servizio provvede in autonomia, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento a definire le modalità di esecuzione dei servizi, secondo quanto definito nell'apposito contratto/convenzione, capitolato di appalto e loro documenti allegati.

4. Qualora le disposizioni contenute nel presente regolamento fossero discordanti da quanto indicato nell'apposito contratto/convenzione e loro documenti allegati farà fede il contratto fino alla sua naturale risoluzione o aggiornamento concordato tra le parti

5. Il Comune si impegna a svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

6. Il Comune svolge, attraverso il Gestore del Servizio, attività e servizi relativi alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa, che migliorino l'efficacia e l'efficienza del servizio .

7. Il Comune in accordo col Gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

8. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

#### **Articolo 15. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani**

1. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è istituito esclusivamente per i soggetti che detengono a qualsiasi titolo aree sul territorio comunale assoggettate all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ai soggetti che stipulano apposita convenzione di cui all'art.

11 comma 4 e art. 56 comma 1. È vietato ai soggetti non titolati conferire rifiuti al servizio pubblico

di raccolta.

2. I rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto al titolo II, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono conferiti al servizio pubblico di raccolta a cura del produttore il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire utilizzando esclusivamente le modalità e/o gli appositi contenitori stabiliti dal servizio di raccolta porta a porta.
4. E' obbligatorio avvalersi dei contenitori e delle strutture predisposte per le raccolte differenziate; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle diverse tipologie di rifiuto indicate all'art 23 e successivi, o il conferimento in contenitori o sacchi diversi da quelli indicati per il servizio di raccolta porta a porta; è comunque vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei sacchi utilizzati per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani residui indifferenziati.
5. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
  - sostanze allo stato liquido;
  - materiali in fase di combustione;
  - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
6. Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei contenitori per rifiuti residui indifferenziati, ove previsto, dovranno essere contenuti in sacchetti o involucri ben chiusi.
7. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
8. Qualora un contenitore risultasse insufficiente a contenere tutti i rifiuti da conferire, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel successivo giorno di raccolta o al centro di raccolta.
9. Nel conferimento, particolare cura deve essere prestata al fine di evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
10. Ai fini del miglior recupero degli imballaggi in plastica (bottiglie, involucri, contenitori, etc.), si fa obbligo all'utenza di conferirle lavate e ove possibile pressate.
11. Gli imballaggi a basso peso specifico, come lattine, scatoloni e contenitori in plastica, devono ove possibile essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al servizio pubblico.
12. Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume.
13. La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta l'attività degli operatori addetti ai servizi.

#### **Articolo 16. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale**

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. È vietato incendiare tutti i rifiuti.
4. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori o sacchi previsti dal servizio di raccolta porta a porta.

#### **Articolo 17. Modalità e frequenza della raccolta**

1. Le frequenze di servizio, che devono garantire un elevato livello di tutela igienico-sanitaria, non devono essere inferiori a:
  - a. bisettimanale nei nuclei abitati per la raccolta della frazione umida;
  - b. settimanale all'esterno dei nuclei abitati (case sparse) per la raccolta della frazione umida;
  - c. mensili per le altre frazioni.
2. Le capacità minime dei contenitori o sacchi, assicurate ad ogni utenza devono rispondere alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed

alle frequenze operative.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal Comune in accordo col Gestore mediante la suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti.

4. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle occasioni in cui si preveda la produzione di quantitativi di rifiuti superiori all'ordinario, per festività infrasettimanali, doppie o triple e/o in caso di indisponibilità degli impianti di raccolta e di smaltimento.

#### **Articolo 18. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani**

1. Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, ottimizzare la differenziazione dei rifiuti al fine del recupero di materia, di energia e dello smaltimento in sicurezza sono previste le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:

- a. Conferimento tramite servizi di raccolta porta a porta;
- b. Conferimento tramite contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità;
- c. Conferimento tramite contenitori "specifici" per la raccolta di particolari frazioni di rifiuti;
- d. Conferimento tramite Centro di Raccolta

2. Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l'intercettazione dei rifiuti.

#### **Articolo 19. Servizi di raccolta porta a porta**

1. Per raccolta porta a porta si intende la raccolta effettuata su area pubblica, o privata ad uso pubblico come previsto dall'art. 16, comma 2, nel luogo più prossimo all'ingresso dell'edificio servito che risulti compatibile con le esigenze tecniche connaturate al servizio.

2. Il servizio prevede la raccolta di carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica, frazione umida compostabile, residui indifferenziati, rifiuti ingombranti, sfalci e patate.

3. Le tipologie di rifiuti da raccogliere con il porta a porta, le volumetrie, le frequenze e gli orari di raccolta e la gestione dei contenitori sono definiti dall'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore, che provvede a comunicarli all'utenza.

4. Per contenitori si intende bidoni e/o sacchi individuati dal Comune per l'effettuazione del servizio.

5. L'esposizione su area pubblica deve essere effettuata in modo ordinato e tale da non intralciare il transito pedonale e veicolare, utilizzando esclusivamente i contenitori e sacchi forniti dal Comune, se previsti, oppure quelli con le medesime caratteristiche, in ogni caso con le indicazioni del Comune.

6. È vietato esporre su area pubblica i rifiuti in orari o giornate o contenitori difforni da quanto stabilito e comunicato all'utenza.

7. I rifiuti devono essere esposti nelle condizioni tali da essere raccolti agevolmente dagli operatori;

8. Durante interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione, dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico le modalità di posizionamento dei contenitori da svuotare.

#### **Articolo 20. Collocazione dei contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità**

1. Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati, per le quali sia stata richiesta la fornitura di contenitori ad uso esclusivo. In tale ipotesi, potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica.

#### **Articolo 21. Collocazione dei contenitori in area privata per specifiche raccolte di rifiuti**

1. Al fine di favorire l'efficacia e l'efficienza della raccolta di particolari frazioni di rifiuti, i relativi contenitori potranno essere collocati anche in area privata (es. farmacie, scuole, attività commerciali) previo accordo/consenso scritto del Comune.

#### **Articolo 22. Servizio di raccolta effettuato presso il Centro di Raccolta**

1. La gestione del centro di raccolta è regolamentata dalle disposizioni di cui al titolo V del presente Regolamento.

### **TITOLO IV**

## **ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**

### **Articolo 23. Oggetto del servizio**

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come definiti nel presente Regolamento, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle frazioni di rifiuto, con le modalità dettagliate negli articoli seguenti:

### **Articolo 24. Raccolta di carta e cartone**

1. La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta comunale.
2. Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti con modalità difformi da quelle stabilite dal servizio di raccolta porta a porta.

### **Articolo 25. Raccolta di vetro**

1. La raccolta degli imballaggi di vetro viene effettuata tramite contenitori domiciliari, congiuntamente agli imballaggi metallici e tramite il Centro di Raccolta comunale.
2. Per vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, vasi, in vetro, oggetti in vetro, vetro per finestre.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti
4. Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta comunale.

### **Articolo 26. Raccolta di metalli**

1. La raccolta dei piccoli imballaggi in metallo (lattine) viene effettuata tramite i contenitori domiciliari, congiuntamente al vetro e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per metalli si intendono a titolo di esempio imballaggi metallici quali lattine e scatolette, vaschette e fogli di alluminio, bombolette spray, reti dei letti, biciclette,
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti

### **Articolo 27. Raccolta di imballaggi in plastica**

1. La raccolta di imballaggi in plastica viene effettuata tramite contenitori domiciliari (sacchi) e tramite il Centro di Raccolta comunale.
2. Per imballaggi in plastica si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, imballaggi in polistirolo.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori con caratteristiche diverse da quelle individuate.
4. Il conferimento di imballaggi in plastica di grandi dimensioni (di volume di singoli imballaggi superiore ai 5 litri) è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta comunale.

### **Articolo 28. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)**

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta comunale.
2. Per rifiuti biodegradabili si intendono tutti gli scarti degradabili di cucina quali scarti dalla preparazione dei pasti, bucce, ossa, frutta a verdura, avanzi di carne e pesce, ... che vengono prodotte presso le civili abitazioni, nonché presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali.
3. Particolare attenzione verrà riservata alla frequenza di raccolta di questa frazione che non sarà mai inferiore a due volte per settimana per i nuclei abitati.
4. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

### **Articolo 29. Raccolta di abbigliamento**

1. La raccolta di abbigliamento viene effettuata tramite contenitori stradali specifici e tramite il Centro di Raccolta comunale.
2. Per abbigliamento si intendono a titolo di esempio indumenti smessi, maglie, pantaloni, camicie.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

### **Articolo 30. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti**

1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata sia a domicilio, su prenotazione in previsione dell'attivazione del servizio dal 01/01/2016, sia tramite il Centro di Raccolta comunale.

2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d'arredo ed elettrodomestici di grandi dimensioni.

3. Il ritiro a domicilio di tali rifiuti avviene alle seguenti condizioni:

a. Il servizio sarà effettuato esclusivamente alle utenze iscritte al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

b. Le richieste dovranno pervenire telefonicamente al Comune;

c. Al momento della prenotazione l'utente dovrà indicare la tipologia e la quantità dei rifiuti da ritirare. Non saranno ritirati oggetti non elencati nella richiesta;

d. Il ritiro sarà programmato dal Gestore nei giorni ed orari concordati con il Comune.

e. Per ogni intervento saranno ritirati non più di 3 oggetti ingombranti per un massimo di 2 m<sup>3</sup> totali;

f. Ogni utenza iscritta a ruolo potrà chiedere, come massimo, un ritiro ogni sei mesi;

g. I rifiuti ingombranti da ritirare devono essere depositati nei pressi dell'ingresso dell'abitazione dell'utente o in area privata, purché a piano terra ed esternamente all'abitazione, in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio o pericolo alla circolazione. "Non saranno ritirati rifiuti all'interno delle abitazioni";

h. Nell'orario programmato per il ritiro dovrà essere presente l'utente o una persona autorizzata dallo stesso a firmare la ricevuta del prelievo;

i. Non saranno ritirati rifiuti che possono essere conferiti ai contenitori per la raccolta porta a porta, quali rifiuti indifferenziati, carta e cartoni, imballaggi in plastica, ecc.

4. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo in particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

### **Articolo 31. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (secco)**

1. La raccolta di rifiuti residui indifferenziati viene effettuata tramite contenitori (sacchi) domiciliari.

2. Per rifiuti residui indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che **non** sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio i residui delle pulizie domestiche (polvere, sacchi dell'aspirapolvere), pannolini, gomma, cassette audio e video, carta plastificata, cosmetici penne e pennarelli, ceramica, lampadine ad incandescenza, ecc.

3. È obbligatorio il conferimento di questi rifiuti tramite sacchetto chiuso.

### **Articolo 32. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)**

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata, per le sole utenze domestiche, tramite il Centro di Raccolta e tramite il conferimento in contenitori stradali.

2. Per rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani;

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

4. Il conferimento di rifiuti biodegradabili vegetali da parte delle utenze non domestiche, anche con sede diversa dal Comune di Manerbio, potrà avvenire esclusivamente presso il centro di raccolta e previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore, ponendo a carico del produttore i costi di smaltimento del rifiuto conferito.

### **Articolo 33. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

1. Il Comune ai sensi del D.Lgs. 151/05, è tenuto a realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto. A tal fine il



Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e analoghi, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori/installatori/gestori dei centri di assistenza, di conferire gratuitamente ad un CENTRO DI RACCOLTA DEI RAEE i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.Lgs. 151/05; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; per le utenze domestiche in previsione dell'attivazione del servizio dal 01/01/2016 è prevista la raccolta a domicilio come da servizio di cui all'art. 30.

2. Per i RAEE prodotti sul territorio comunale il centro di raccolta di RAEE coincide con il Centro di Raccolta comunale;

3. In fase di avvio del sistema di raccolta separata dei RAEE le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche individuate sono le seguenti:

R1 - Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori...)

R2 - Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni )

R3 - TV e Monitor

R4 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax ...); Piccoli elettrodomestici; Apparecchiature di consumo (radio, videocamere ); Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, privati della sorgente luminosa ...); Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire... ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; Dispositivi medici (es. misuratori di pressione... ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); Strumenti di monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore ...)

R5 - Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, lampade a scarica, lampade a vapori di sodio, ...)

4. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, e nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti pericolosi, alcune categorie di apparecchiature potranno essere raccolte in maniera congiunta.

5. Nel Centro di Raccolta comunale i contenitori per la raccolta differenziata dei RAEE, assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs.151/05 siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico o altre sostanze secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE.

6. Il conferimento al Centro di Raccolta comunale da parte dei distributori/installatori/gestori dei centri di assistenza, deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dal Dm Ambiente 8 marzo 2010 n. 65.

#### **Articolo 34. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica**

1. La raccolta di pile e batterie viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale e presso esercizi commerciali e contenitori stradali.

2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

3. Il Decreto n. 476/97 prevede che le pile e gli accumulatori usati siano consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 2 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta.

4. Nelle more dell'applicazione del Decreto n. 476/97 qualora non provvedano i rivenditori stessi, il Comune predispone appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, per il conferimento delle pile e delle batterie esaurite (ad esclusione delle batterie per veicoli). I contenitori potranno essere anche ubicati presso esercizi commerciali che trattano

prodotti differenti ma che sono oggetto di elevata presenza di utenti.

5. Pile e batterie esaurite potranno essere conferite anche presso il Centro di Raccolta comunale, oppure, nel caso che venga attivato tale servizio, al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti chimici domestici.

6. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.

7. Non rientrano in questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

#### **Articolo 35. Raccolta di cartucce esauste di toner**

1. La raccolta di cartucce esauste di toner viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale.

2. Per cartucce esauste di toner si intendono a titolo di esempio cartucce di toner per stampanti laser e cartucce di inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro.

#### **Articolo 36. Raccolta di oli e grassi commestibili**

1. La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale.

2. Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura provenienti da cucine mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti al centro di raccolta in contenitori adeguati a tenuta.

#### **Articolo 37. Raccolta degli oli minerali di origine domestica**

1. La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale esclusivamente per i privati cittadini.

2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta comunale.

3. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati

#### **Articolo 38. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica**

1. La raccolta di batterie al piombo viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale esclusivamente per i privati cittadini.

2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo, hanno l'obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta comunale.

3. È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.

4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al Centro di Raccolta comunale.

#### **Articolo 39. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica**

1. La raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale e l'eventuale raccolta itinerante esclusivamente per i privati cittadini.

2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.

#### **Articolo 40. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica**

1. La raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale e l'eventuale raccolta itinerante esclusivamente per i privati cittadini.

2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.

3. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti e puliti, essi possono essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi (metallici o in plastica).

#### **Articolo 41. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati**

1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie convenzionate, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale.

2. I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.

#### **Articolo 42. Raccolta del legno**

1. La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale, oppure, per le utenze domestiche in previsione dell'attivazione del servizio dal 01/01/2016 è prevista la raccolta a domicilio come da servizio di cui all'art. 30.

2. Per legno si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, bancali.

#### **Articolo 43. Raccolta di pneumatici di origine domestica**

1. La raccolta di pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale esclusivamente se conferiti da utenze domestiche e solo se acquistati prima dell'obbligo di ritiro da parte dei rivenditori.

#### **Articolo 44. Raccolta di inerti di origine domestica**

1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta comunale esclusivamente se conferiti da utenze domestiche.

2. Per inerti di origine domestica si intendono i rifiuti provenienti da lavori di piccole ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.) per piccole quantità conferite esclusivamente da privati (orientativamente massimo 0,2 mc/giorno).

3. È vietato il conferimento di inerti da parte di aziende in quanti trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.

#### **Articolo 45. Raccolta dei residui della pulizia strade**

1. Il servizio di raccolta è descritto nell'apposito articolo nel titolo V.

#### **Articolo 46. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti**

1. Il soggetto gestore del servizio provvede alla pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento anche direttamente presso l'impianto di trattamento o smaltimento.

2. I quantitativi di rifiuti avviati a trattamento o smaltimento saranno trasmessi almeno trimestralmente all'Amministrazione Comunale che potrà verificare i dati presso il gestore.

#### **Articolo 47. Efficienza della raccolta**

1. Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 205 ,comma 1, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, l'efficienza della raccolta differenziata è su base annua, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente raccolti detratta la quota corrispondente alla quantità di rifiuti cimiteriali ed inerti. In alternativa fa fede la modalità di calcolo individuata dalla normativa nazionale e dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti.

#### **Articolo 48. Modalità di effettuazione del trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire con automezzi idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie.

2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone

soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

3. Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

#### **Articolo 49. Aree di raggruppamento dei rifiuti**

1. Per raggruppamento dei rifiuti s'intende l'operazione di svuotamento dei rifiuti raccolti con piccoli automezzi, in auto compattatori, compattatori e container scarrabili, al fine di ottimizzarne il trasporto agli impianti di trattamento e/o smaltimento.

2. Al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e di salvaguardare l'ambiente è consentito al gestore del servizio effettuare il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti raccolti sul territorio presso il Centro di Raccolta comunale, compresi i rifiuti residui indifferenziati, CER 20 03 01 e i rifiuti residui della pulizia stradale, CER 20 03 03.

#### **Articolo 50. Luogo di recupero o smaltimento**

1. Il soggetto gestore provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi finali di recupero o di smaltimento delle tipologie di rifiuti ad essi conferiti.

### **TITOLO V**

## **ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA E REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI RACCOLTA**

#### **Articolo 51. Premessa**

1. Le aree attrezzate per la raccolta differenziata si suddividono in Piattaforme e Centri di Raccolta come indicato dalla DGR 220/05 e s.m. e dal Piano provinciale rifiuti.

2. Le piattaforme sono infrastrutture nelle quali si svolgono operazioni di trattamento, selezione, cernita, disassemblaggio. Sono soggette ad autorizzazione provinciale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m. alla quale si rimanda per l'individuazione delle modalità di gestione.

3. I centri di raccolta comunali o intercomunali, di cui al punto mm) dell'art. 183 del D. lgs. 152/2006 disciplinati dal presente Regolamento ai sensi del D.M. 8/4/08 e s.m.i., sono costituiti da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del D.M 8/4/08 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

4. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'art. 31 e' eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia.

5. I centri di raccolta di cui al precedente punto 3. sono allestiti e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui all' allegato I del D.M. 8/04/2008 e s.m.i..

6. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I al D.M. 8/04/2008.

7. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

#### **Articolo 52. Ubicazione del centro di raccolta**

1. Il Centro di raccolta è ubicato attualmente in via per Cadignano ed è allestito e strutturato in modo funzionale alle esigenze comunali, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità.

#### **Articolo 53. Requisiti del centro di raccolta**

1. Il centro di raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, né inconvenienti da rumori e odori

né danneggiano il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. Il centro di raccolta è dotato di:

- a. adeguata viabilità interna e di accesso;
- b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e alberature, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.
- f. sistemi di illuminazione interni ed esterni all'area e apposite ed esplicite cartellonistiche che evidenzia le tipologie di rifiuti conferibili, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

#### **Articolo 54. Struttura del centro**

1. Il centro di raccolta prevede una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi protetta dagli agenti atmosferici e una zona di conferimento e deposito di rifiuti non pericolosi.

2. Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

#### **Articolo 55. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta**

1. I rifiuti possono essere conferiti:

dai produttori/detentori di rifiuti urbani regolarmente iscritti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

dai produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati regolarmente iscritti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

dal gestore del servizio pubblico;

altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche purché regolarmente iscritti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

da produttori/detentori di rifiuti assimilati, prodotti sul territorio comunale da ditte sprovviste di aree iscritte a ruolo che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune, ponendo a carico del produttore/detentore i costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti conferiti;

Fatto salvo il gestore del servizio pubblico non possono essere conferiti rifiuti urbani o assimilati per conto di utenti diversi dal detentore;

Nel caso di conferimenti con l'utilizzo di autocarri, per detentore s' intende il titolare dell'autocarro salvo si tratti di autocarro preso a noleggio da ditta autorizzata al noleggio automezzi o in comodato gratuito tra il titolare dell'autocarro ed il produttore/detentore dei rifiuti.

2. Quando il Centro di Raccolta comunale è chiuso e/o non presidiato è vietato:

a. - l'accesso all'interno dello stesso;

b. - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

3. E' tassativamente vietato:

a. conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi;

b. conferire, rifiuti speciali (non assimilati) provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;

c. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del il Centro di Raccolta comunale, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori;

d. asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o effettuare cernite di materiali

e. entrare nei container con esclusiva carica dall'alto;

f. utilizzare contenitori riservati alle utenze domestiche da parte di utenze non domestiche.

4. I rifiuti conferiti al Centro di Raccolta comunale, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

5. Il Centro di Raccolta è strutturato in modo tale da poter ricevere i seguenti rifiuti:

**Codice**

**CER Descrizione**

**08 03 18** Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17\*

**15 01 01** Imballaggi in carta e cartone

**15 01 02** Imballaggi in plastica - flusso A (bottiglie e flaconi)

**15 01 02** Imballaggi in plastica - flusso B (film, polistirolo, ecc. )

**15 01 03** Imballaggi in legno

**15 01 04** Imballaggi in metallo

**15 01 06** Imballaggi in materiali misti (compresi gli Imballaggi in metallo; Imballaggi in vetro; rifiuti in vetro)

**15 01 07** Imballaggi in Vetro

**16 01 03** Pneumatici fuori uso (**solo se conferiti da utenze domestiche e solo se acquistati prima dell'obbligo di ritiro da parte dei rivenditori**)

**16 01 07** Filtri dell'olio (limitamente ai rifiuti provenienti da attività domestiche)

**17 09 04** Rifiuti Misti dell'attività di Costruzione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della Civile Abitazione)

**20 01 01** Carta e cartone

**20 01 02** Vetro

**20 01 08** Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

**20 01 10** Abbigliamento

**20 01 11** Prodotti tessili

**20 01 21\*** <sup>1</sup>Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (RAEE 5)

**20 01 23\*** <sup>1</sup>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (R1 - frigoriferi e Condizionatori)

**20 01 25** Oli e grassi commestibili

**20 01 26\*** Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (la quantità non può superare i 500 lt)

**20 01 32** Medicinali diversi di quelli di cui alla voce 20 01 31\*

**20 01 33\*** Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01\* 16 06 02\* 16 06 03\* , (provenienti da utenze domestiche)

**20 01 34** Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133\*

**20 01 35\*** <sup>1</sup>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi (RAEE 3 -TV e video)

**20 01 36** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE 2 - grandi bianchi)

**20 01 36** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE 4 di piccole dimensioni)

**20 01 38** Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

**20 01 39** Plastica

**20 01 40** Metallo

**20 02 01** Sfalci e potature

**20 03 01** <sup>2</sup>Rifiuti residui indifferenziati

**20 03 03** Residui della pulizia stradale

**20 03 07** Ingombranti

*Nota 1) Se analoghi per natura e quantità a quelli generati dai nuclei domestici, come definito alla lettera o) del D.Lgs. 25/7/05 n. 151, e anche in quantità superiori se conferiti dai distributori, installatori e dai gestori dei centri di assistenza, così come previsto dal Dm Ambiente 8 marzo 2010 n. 65.*

*Nota 2)Previa realizzazione di idonea stazione di travaso*

6. Presso il Centro di Raccolta possono essere conferiti dal gestore del servizio pubblico tutte le tipologie di rifiuti raccolti sul territorio compresi i rifiuti residui indifferenziati, CER 20 03 01(Previa realizzazione di idonea stazione di travaso)

e i rifiuti residui della pulizia stradale, CER 20 30 03.

7. Nel centro di raccolta possono inoltre essere raggruppati tutti i rifiuti trovati abbandonati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua in attesa del corretto smaltimento. L'organizzazione dello smaltimento avverrà nel più breve tempo possibile conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, compatibilmente con le caratteristiche del rifiuto.

8. Il centro deve garantire:

a. solo la presenza di personale dipendente qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

#### **Articolo 56. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta**

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5. I rifiuti liquidi devono essere stoccati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e s.m.i., e al DM 392/1996.

7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone ed i liquidi, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

11. È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del Dm 185/2007.

12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

#### **Articolo 57. Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta**

1. Il gestore del servizio, avvalendosi di personale idoneo opportunamente istruito, provvederà a gestire il centro di raccolta effettuando le seguenti prestazioni:

a. Verificherà i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi

contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;

b. Provvederà periodicamente e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità al prelievo dei materiali e dei rifiuti, presenti nell'area ecologica, conferendoli ad impianti regolarmente autorizzati;

c. Provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (computer, impianto di pesatura, ecc.) e dei contenitori presenti nel centro di raccolta nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe) e alla disinfestazione periodica;

2. Nel gestire i centri di raccolta comunali, il gestore dovrà in particolare:

- a. Consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto solo per il tempo necessario allo scarico;
- b. Consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti solo per il tempo necessario allo scarico;
- c. Fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
- d. Il personale dovrà collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del centro di raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
- e. Provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa comprese convenzioni od altro;
- f. Segnalare telefonicamente e nel più breve tempo possibile attraverso fax al Comune eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;
- g. Verificare la corretta compilazione del formulario dei rifiuti in partenza (ove ricorra la necessità);
- h. rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee e provvedere giornalmente al prelievo dei rifiuti abbandonati all'esterno della recinzione del centro di raccolta in modo tale da evitare la loro giacenza sul suolo pubblico.

3. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

4. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:

a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;

b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

5. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine delle impostazioni dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib del D.M. 8/4/08 e s.m.i.

7. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

8. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

#### **Articolo 58. Durata del deposito**

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.



2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

#### **Articolo 59. Piano di ripristino**

1. Alla dismissione d'uso dell'area come Centro di Raccolta si procederà alla rimozione di tutti i contenitori, facendo particolare attenzione ai contenitori per lo stoccaggio degli oli minerali e degli accumulatori esausti che, se non più utilizzabili altrove, verranno conferiti in impianti attrezzati per il loro smaltimento o recupero.

2. Rimossi i contenitori si procederà alla delimitazione dell'area che sia potenzialmente interessata da fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque. Sulla scorta di un modello concettuale preliminare del sito, sarà predisposto un piano di indagine preliminare (art. 242 c.2 D.Lgs 152/06) successivamente si procederà al prelievo di campioni di suolo e di acque secondo le prescrizioni dell'allegato 4 DM 471/99. I parametri chimici da analizzare sia per il suolo sia per le acque devono essere compatibili con i potenziali agenti inquinanti (oli minerali ed accumulatori esausti) ed in ogni caso concordati con i tecnici della Provincia e dell'ARPA.

3. Verificata l'assenza di agenti inquinanti l'area potrà essere utilizzata per altre destinazioni d'uso.

4. Se l'indagine preliminare dovesse accertare l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, l'amministrazione comunale ne darà immediata comunicazione alla Provincia e nei 30 giorni successivi presenterà alla Provincia ed alla Regione il Piano di Caratterizzazione redatto a cura e spese del Gestore in conformità a quanto previsto all'allegato 2 parte quarta del D.Lgs. 152/06.

#### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E PRIVATE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

#### **Articolo 60. Pulizia strade e svuotamento cestini**

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune.

2. Il servizio di pulizia non viene svolto per le rive e le acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali delle scarpate autostradali e ferroviarie, effettuati entro il territorio comunale, che sono svolte dagli Enti competenti. I rifiuti prodotti in tale attività rimangono a loro carico.

3. Il gestore del servizio di spazzamento provvede, durante lo spazzamento meccanico o manuale, a sgombrare la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche senza effettuare la disostruzione o il ripristino, che dovrà essere prevista da altro servizio. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

4. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, che vengono svuotati e puliti secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune.

5. In tali cestini devono essere conferiti esclusivamente piccole quantità di rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

6. È vietato l'utilizzo dei cestini per il conferimento dei rifiuti prodotti negli edifici di qualsiasi natura.

7. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

#### **Articolo 61. Servizi vari di pulizia**

1. Possono rientrare fra i compiti affidati al Comune/Gestore, quindi appositamente regolati, i seguenti servizi:

a. pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli;

b. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;

c. altri servizi affidati al soggetto gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

#### **Articolo 62. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco o suo delegato dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, si procederà secondo i termini di legge.

#### **Articolo 63. Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti**

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza e decoro.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputabile si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco o suo delegato dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, si procederà secondo i termini di legge.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### **Articolo 64. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti**

1. Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le seguenti indicazioni:

a. Carta e cartone puliti

Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).

Predisposizione al carico: i rifiuti in carta e cartone, voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro. Se non disponibili scatoloni ove inserire i rifiuti cartacei di piccole dimensioni, gli stessi vanno legati con nastro adesivo o cordina.

b. Cassette di legno bancali

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separate da quelle di plastica.

c. Cassette di plastica

Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separate da quelle in legno.

d. Rifiuti non differenziabili (tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti a,b,c)

Tipologie: scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, sacchetti di plastica, tovaglioli

e carta sporca, unta, accoppiata, appendiabiti, espositori non in cartone, quant'altro non elencato nei precedenti punti.

Predisposizione al carico: dovranno essere inseriti in appositi sacchi. Se di grandi dimensioni accuratamente raccolti di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro. Il peso massimo consentito per sacco è di 18 kg.

2. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante.

3. Eventuali e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, e smaltiti a cura degli ambulanti.

4. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da automezzi ed attrezzature entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia..

5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

#### **Articolo 65. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani: in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie dei rifiuti .

3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

#### **Articolo 66. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

#### **Articolo 67. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 8 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 68. Attività di volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli, anche aerei.

2. Si considerano abbandonati anche i volantini posizionati in contenitori che non garantiscano la protezione dagli agenti atmosferici (pioggia e vento) e possano rappresentare elemento indecoroso. Il gestore si riserva di rimuovere contenitori e volantini che appaiono in stato di abbandono.

3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario è consentita esclusivamente mediante consegna diretta alle persone o distribuzione nei pubblici esercizi. E' vietato invece il lancio di volantini nelle pubbliche vie o

piazze, nonché la loro collocazione sui veicoli in sosta.

4. Chiunque, restando salvi i divieti di cui al precedente comma, è interessato alla distribuzione di materiale pubblico e/o altro materiale lungo le strade del paese, porta a porta o con ogni altra forma, è tenuto a presentare, almeno sette giorni precedenti la distribuzione, apposita istanza al Sindaco contenente:

- a. Le generalità della persona fisica richiedente;
  - b. La ditta eventualmente rappresentata;
  - c. Il giorno e l'ora in cui si effettuerà la distribuzione;
  - d. Il numero di persone incaricate alla distribuzione, con l'obbligo di consegnare agli uffici copia di documento di riconoscimento degli stessi;
  - e. Copia allegata del materiale pubblicitario da distribuire;
5. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro, riportanti comunque il messaggio di cui al comma successivo;

Tutto il materiale pubblicitario di cui al presente articolo, deve contenere la frase: "Per salvaguardare l'ambiente non gettate questo biglietto a terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie".

#### **Articolo 69. Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo n. 152/206.

#### **Articolo 70. Carogne di animali**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

#### **Articolo 71. Deiezioni di animali**

Si rimanda al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Manerbio.

#### **Articolo 72. Cave, cantieri e lavorazioni agricole**

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio e coloro che effettuano lavorazioni agricole, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento con abbattimento delle polveri dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
2. È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani.

#### **Articolo 73. Sgombero della neve**

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune/Gestore del servizio sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
  - a. la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
  - b. lo spargimento di cloruro o di miscele criodiatriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
3. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è richiesto, in solido, agli abitanti di

ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. In caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro o per l'intero fronte dell'edificio. La richiesta in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

4. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è richiesto di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

#### **Articolo 74. Gestione dei rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, saranno gestiti con le stesse modalità degli altri rifiuti urbani in particolare sarà favorito il recupero.

2. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.

3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione (art. 4, comma 3, lettera f).

4. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche di I categoria, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

5. Resta salva l'osservanza del Regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e della circolare esplicativa Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10; resta altresì salva l'applicazione del DPR 254/03 in tema di rifiuti sanitari e del regolamento comunale in materia.

### **TITOLO VII**

#### **COLLABORAZIONE DEI CITTADINI**

##### **Articolo 75. Attività di raccolta differenziata del volontariato**

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell'Associazione.

2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall'Ente Pubblico o chi per esso.

3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti simili della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.

4. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienicosanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico.

5. Nel caso di utilizzazione di strutture fisse dovranno essere concordate con il Comune e il Gestore, garantendo la pulizia ed il decoro e rispettando le condizioni disposte in ordine alla viabilità ed occupazione del suolo pubblico.

6. Le associazioni di volontariato dovranno garantire la collaborazione con il gestore e le attività svolte non dovranno essere dissimili da quelle che potrebbe svolgere, senza necessità di alcuna autorizzazione, il privato cittadino.

7. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti con espresso divieto di raccolta per:

a. frazione umida dei rifiuti urbani;

- b. verde da giardino;
- c. rifiuti urbani pericolosi;
- d. rifiuti speciali assimilati;

#### **Articolo 76. Compostaggio domestico**

1. L'Amministrazione Comunale potrà individuare meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.
3. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
4. In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

#### **Articolo 77. Meccanismi incentivanti**

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
  - a. attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
  - b. omaggi: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa. Sarà compito dell'Amministrazione stabilire omaggi ai sensi del presente Regolamento anche riguardo alle diverse Associazioni di Volontariato.
  - c. agevolazioni sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel rispetto di quanto riportato nel "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi".
2. Promozione di campagne di sensibilizzazione al fine di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.

### **TITOLO VIII**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 78. Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sottoelencati quali eventuali oneri sostenuti per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento che saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.
5. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla gestione dei Rifiuti Urbani si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo

Riferimento normativo

##### **Violazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06**

##### **Sanzione Minimo-Massimo**

Art.255 Abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti € 105,00 - € 620,00

Art.255 Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti € 25,00 - € 50,00

Art.255 non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3,(rimozione,

avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti), **pena dell'arresto fino ad un anno**

Art. 256 attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione **pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**

**pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.**

Art. 256 realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata **pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.**

Art. 257 cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio **pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro negli altri casi**

Riferimento al regolamento

**Violazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento Sanzione Minimo- Massimo**

Art. 9 conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati non pericolosi  
**€ 50,00 - € 300, 00**

Art. 9 conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati pericolosi;  
**€ 105,00 - € 620,00**

Art. 15 conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati  
**€ 25,00 - € 300, 00**

Art. 15 violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati)  
**€ 25,00 - € 300, 00**

Art. 15 Spostamento o danneggiamento dei contenitori su strada  
**€ 25,00 - € 600, 00**

Art. 56 conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta  
**€ 105,00 - € 620,00**

Art. 56 violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.),  
**€ 25,00 - € 300, 00**

Art. 56 cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta  
**€ 25,00 - € 300, 00**

Art. 60 utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati  
**€ 25,00 - € 300, 00**

Art. 72 mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione  
**€ 25,00 - € 300, 00**

Artt. 65-68 mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati e attività di volantinaggio  
**€ 25,00 - € 300, 00**

Art. 69 mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico  
**€ 25,00 - € 300, 00**

### **Articolo 79. Controlli**

1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento:

- a. gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale ;
- b. il personale di vigilanza ed ispettivo della Provincia, dell' Azienda ASL e dell' ARPA;
- c. il personale tecnico del Gestore del servizio a tal fine espressamente incaricato.

2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell' ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente, oltre al Corpo Forestale dello Stato.

3. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste da specifico ordinamento.

4. I dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con Ordinanza, possono limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall' impresa stessa accertare violazioni trasmettendo gli atti agli Agenti di Polizia Locale.

5. Le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), possono come previsto dalla normativa vigente, accertare violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti.

### **Articolo 80. Osservanza di altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene-sanità e di pulizia urbana, nonché la legge regionale 12 Dicembre 2003, n°26 e le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

### **Articolo 81. Pubblicità del Regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Articolo 82. Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

3. Il precedente Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei RIFIUTI URBANI è abrogato.